

**Conoscerle
per non sentirle.**

libertà

s.f. [dal lat. *libertāte* (m)],
deriv. di *liber* 'libero'.

Facoltà dell'uomo di pensare
e agire in piena autonomia. |
La condizione di un popolo che
si governa con leggi proprie
attraverso propri rappresentanti,
senza dipendere da potenze
straniere né essere soggetto
a una dittatura. |
Mancanza di controllo del
comportamento o del linguaggio.







3.



4.







8.



9.







12.



- 1.
Via Tanello
- 2.
Parco del Bertaccio
- 4.
Il gelato
e il San Salvatore,
Ilaria Biasci,
Gelaterialugano
- 5.| 6.
Cagnolino Cedro,
Parco Ciani
Sabrina Montiglia
- 7.
Parco Ciani
verso via P. Lucchini
- 10.
Foce del fiume
Cassarate
- 11.
Il golfo di Lugano
dal Parco San Michele
- 12.
Via G. Curti notturna,
Virgil Oldman

Conoscerle per non sentirle.

**Piccolo vademecum
delle regole elementari
di buona convivenza.**

•

La nostra vita è costellata di regole, scritte e non scritte, appartenenti alla giurisprudenza sotto forma di leggi, alla fisica, all'etica o semplicemente al buon senso.

Le regole che ci condizionano sono così tante che, a pensarci, viene a mancare il respiro.

Ma per la maggior parte sono talmente ovvie che non abbiamo neppure bisogno di ricordarle.

C'è però una serie di regole, quelle apparentemente più innocue, che si infrangono quotidianamente a cuor leggero: sono le regole del nostro comportamento nello spazio pubblico, le cosiddette regole "di cortesia". Esse definiscono dove possiamo andare in bici, come gestire il nostro cane, quanto rumore possiamo fare nel parco sotto casa... Insieme alla generosità e alla gentilezza, la cortesia era, nel medioevo, una delle virtù cavalleresche che definiva il buon comportamento di corte. Ancora oggi è alla base della nostra vita quotidiana, un gesto cortese ha il potere di migliorare la nostra giornata. Insomma, la cortesia non ha prezzo, la scortesia invece ce l'ha.

Questo libricino propone un piccolo vademecum con le regole che si infrangono più spesso nello spazio pubblico. Lo spirito che veicola è di libertà, perché le regole, se le conosci, non le senti.

**È pubblico lo spazio
accessibile a tutti.**

- **Lugano:
68'387 abitanti,
21 quartieri,
75.8 km² di superficie,
di cui 18.8 km²
di spazi verdi urbani
e 420 km di strade.**

Bici

Quando andiamo in bici ci sentiamo liberi, liberi e leggeri. Ma anche le bici, se guidate ad alta velocità, ancor di più se sono elettriche, possono essere potenzialmente pericolose, quasi come le moto, i motorini e gli scooter.

- nei parchi urbani, nei giardini pubblici e nei campi da gioco la precedenza è riservata ai pedoni, l'accesso alle bici, se espressamente autorizzato, è consentito solo a passo d'uomo
- anche in bici bisogna rispettare i semafori, gli stop e i "dare precedenza"
- sulle strisce, i pedoni hanno la precedenza
- è importante segnalare sempre (con un braccio) il cambio di direzione.

Ecco le regole che si infrangono più spesso:

- è vietato circolare in bici sui marciapiedi e nelle zone pedonali (se non si hanno alternative, occorre procedere con prudenza)
- le bici possono essere parcheggiate sui marciapiedi a condizione che resti libero un passaggio per i pedoni di almeno 1.5 metri
- in caso di colonna ferma, se c'è abbastanza spazio, i ciclisti possono avanzare sulla destra; è invece vietato avanzare tra i veicoli e porsi davanti ai veicoli fermi
- in prossimità di pedoni, bisogna moderare la velocità e se necessario annunciare il proprio passaggio con il campanello



Cani

L'uomo è responsabile per i propri animali domestici.

Così dei cani sono responsabili sia i padroni, sia chi li custodisce.

Ecco una lista di regole da seguire per gestire i propri cani negli spazi pubblici:

- i proprietari dei cani, così come i detentori, hanno la responsabilità che il cane non disturbi la quiete pubblica
- è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio: è vietato lasciarli vagare incustoditi per le strade, nei parchi, in tutti gli spazi pubblici
- i cani pericolosi devono portare una museruola
- i cani di razze soggette a restrizioni* devono essere condotti individualmente (non in gruppo con altri cani)
- i cani femmina non possono essere portati nelle aree di svago per cani quando sono in calore

- è d'obbligo raccogliere le feci del proprio cane con l'apposito sacchetto, che in seguito deve essere depositato nel contenitore di escrementi canini. Se non fosse disponibile, il sacchetto può essere lasciato nel cestino dei rifiuti più vicino.

NOTA: i proprietari dei cani devono stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile che copra danni per almeno 3 milioni di franchi. Se il cane viene dato regolarmente in affidamento, la copertura assicurativa deve essere estesa anche a chi custodisce il cane.

Sanzioni: le infrazioni possono essere punite con multe fino a 10'000 franchi. La multa minima per infrazione dovuta alla mancata raccolta delle feci è 300 franchi.

* *Terrier di tipo Bull, Molossoidi, Cani da pastore, Dobermann*



spazio pubblico

È pubblico lo spazio accessibile a tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dall'origine e dalla forza economica individuale.

Le piazze, i parchi, le rive i boschi, i sentieri, le strade e i marciapiedi sono considerati spazio pubblico:

un'area in cui si ha accesso per diritto, ma che comporta anche piccoli doveri.

Le regole che lo governano sono basilari e intuitive, ma se infrante possono renderci sanzionabili.

Littering e vandalismi

Di origine inglese, il termine “littering” indica l’atto di buttare piccole quantità di rifiuti nell’area pubblica senza usare gli appositi cestini.

Questi rifiuti non sono recuperati da macchine, ma da altre persone: gli operatori della nettezza urbana. Aiutiamoli a tenere la città pulita.

Negli spazi pubblici è vietato abbandonare:

- imballaggi di cibi e bevande
- mozziconi di sigaretta
- giornali, volantini, scontrini e sacchetti vuoti
- gomme da masticare
- sostanze organiche (resti di cibo...).

È inoltre vietato deturpare lo spazio pubblico con vernici, acidi, prodotti inquinanti.

Sanzioni: in assenza di precedenti, le infrazioni sono punibili con un ammonimento.

In caso contrario le multe possono partire da un minimo di 500 franchi a un massimo di 10'000.



Rumori molesti

Ogni città ha i suoi odori, i suoi colori e anche i suoi rumori: rumori di gente che parla, di auto che corrono, di macchinari che lavorano, di uccellini che cinguettano, di treni che passano.

Nella loro monotonia quotidiana, sono rumori che non ci danno fastidio, semplicemente ci accompagnano. Diventano molesti quando si fanno irregolari, improvvisamente acuti o gravi, sono inutili e ci raggiungono nei momenti del riposo e della quiete.

Le regole dei rumori:

- è vietata qualsiasi attività di disturbo alla quiete notturna tra le ore 23 e le 7
- attività rumorose vanno evitate dalle ore 19 fino alle 7 e tra le 12 e le 13.30
- il sabato non si possono fare attività rumorose prima delle ore 9, tra le 12 e le 13.30 e dopo le 18
- la domenica e durante i giorni festivi è vietato fare attività rumorose
- apparecchi di riproduzione o amplificazione del suono possono essere usati solo all'interno

degli edifici, senza disturbare terzi. Dopo le 23 i suoni non devono essere udibili da terzi

- è vietato accendere fuochi d'artificio, sparare mortaretti, bombette, castagnette, ecc.
- le attività sportive all'aperto che possono creare disturbo a terzi sono permesse dalle ore 8 alle 23
- i giochi all'interno di edifici chiusi devono essere installati in modo da non arrecare disturbo a terzi
- l'uso di veicoli a motore non deve provocare rumori evitabili, specialmente nei quartieri abitati, nelle vicinanze di luoghi di cura e di riposo. In particolare è vietato sgommare, far girare a vuoto veicoli fermi, circolare con le marce basse inutilmente innestate, usare in modo smodato clacson e sbattere ripetutamente portiere, cofano e baule.

NOTA: con richiesta scritta, possono essere accordate delle deroghe alle restrizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili in caso di comprovata necessità o per l'organizzazione di un evento pubblico.



cortesia

s.f. [der. di *cortese*].

1. **Complesso di qualità, tra cui rispetto verso gli altri, benevolenza verso gli inferiori, liberalità, piacevolezza di conversazione, disdegno d'ogni viltà, difesa degli oppressi e della donna, che, nell'educazione cavalleresca del medioevo, costituivano una caratteristica dell'uomo di corte.** |
2. **Gentilezza di modi nei rapporti con altre persone, rispettosa e garbata deferenza.** |
3. **ant. Modo di vivere liberale; anche atto di generosità, dono, mancia: fare a qualcuno la c. d'una cosa, donarla.**

**Regole
informali
per
vivere bene
in città**

dare la precedenza a chi ha
molto meno merce di te in coda alla cassa
è un bel gesto

●
non accelerare quando qualcuno
ti sta sorpassando

●
cedi il posto sul bus alle persone anziane

●
un saluto quando entri ed esci da un negozio
fa piacere

●
sulle scale mobili mettiti sulla destra

●
quando guidi, ricordati di usare la freccia

●
se cammini in gruppo lungo il marciapiede,
accosta quando passa una persona sola

prima di attivare la modalità *home movie*
assicurati che il vicino di casa sia uscito

●
il postino va sempre salutato

●
quando un turista ti chiede indicazioni
stradali, sii conciso

●
almeno una volta alla settimana
scambia due chiacchiere con la vecchia signora
che incroci al parco

●
non fare sempre la stessa strada
per andare in ufficio (se puoi passa dal parco),
il miglior modo per non avere cattive abitudini
è cambiare abitudini



Appendice

L'Ordinanza municipale sui parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco permette di approfondire le regole di cortesia da osservare negli spazi pubblici quando si è in bicicletta, quando si è a passeggio con il cane o semplicemente quando ci si rilassa nel verde.

Maggiori informazioni:

→ leggi.lugano.ch

 *Ordinanza municipale
sulla salvaguardia dell'area pubblica
(littering e vandalismi)*

 *Ordinanza municipale
sulla custodia dei cani sulle aree di svago*

 *Ordinanza municipale
sulla repressione dei rumori molesti e inutili*

→ admin.ch

 *Ordinanza sulle norme
della circolazione stradale*

**ORDINANZA MUNICIPALE
SUI PARCHI URBANI, GIARDINI PUBBLICI
E CAMPI DA GIOCO**

2.1.20

del 5 novembre 2015

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 107, 176, 177, 192
LOC, nonché gli art. 3, 4 del Regolamento comunale
sui beni amministrativi, **ordina:**

- **CAPITOLO 1**
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e scopo

La presente Ordinanza disciplina l'uso dei parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco allo scopo di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali, didattiche, sportive, di svago, riposo ed osservazione della natura.

Art. 2
Definizioni

¹ I parchi urbani ed i giardini pubblici sono aree verdi preservate dall'urbanizzazione, provviste di prati, piante ornamentali o alberature e destinate agli scopi di cui all'art. 1.

² Le aree giochi sono situate all'interno di parchi urbani e giardini pubblici, dispongono di attrezzature per il gioco e sono riservate ad uso esclusivo dei bambini sino al dodicesimo anno di età compreso.

³ I campi da gioco sono aree destinate allo svago, in particolare alle attività sportive, riservate ai ragazzi sino al quindicesimo anno di età compreso che hanno la precedenza su altri utenti anche all'infuori degli orari scolastici.

Art. 3
Uso, responsabilità e danni

¹ I parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.

² Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza, anche se causato da persone e/o animali a lui affidati.

CAPITOLO 2
Orari

Art. 4
Orari

¹ I parchi urbani, i giardini pubblici ed i campi da gioco sono accessibili durante gli orari indicati sulla segnaletica esposta presso i rispettivi ingressi.

² Il Municipio può stabilire orari di accesso diversi in occasione di manifestazioni, festività o per motivi di interesse pubblico.

- **CAPITOLO 3**
Norme di comportamento e divieti

Art. 5
Principio

Fatte salve le attività espressamente autorizzate nei parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco vigono le norme comportamentali ed i divieti di cui agli articoli 6-15.

Art. 6
Accesso e circolazione

¹ All'interno di parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco è riservata la precedenza ai pedoni.

² L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici) è autorizzata esclusivamente ai mezzi di primo intervento, della manutenzione e a quelli per disabili. La circolazione, ad eccezione dei mezzi di primo intervento, deve avvenire a passo d'uomo.

³ Gli utenti che utilizzano mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati della sola forza fisica dell'utente, come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o biciclette devono circolare a passo d'uomo, avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.

- 4 Il Municipio può prevedere ulteriori autorizzazioni d'accesso.

Art. 7

Uso del verde

- 1 I tappeti erbosi sono calpestabili ad eccezione delle aree destinate a verde ornamentale e di quelle appositamente segnalate.
- 2 È vietato raccogliere, asportare o danneggiare fiori, alberi o altre parti della vegetazione, elementi di arredo e strutture di qualsiasi genere, arrampicarsi sugli alberi e appendere sugli stessi amache, cartelli, volantini, ecc.

Art. 8

Rifiuti

- 1 È vietato qualsiasi comportamento contrario all'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre 2014.
- 2 È in particolar modo vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe ecc.).
- 3 I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.

Art. 9

Fumo

Nelle aree giochi e nei campi da gioco è vietato fumare.

Art. 10

Rumori molesti

- 1 Non sono consentite attività rumorose moleste, canti, grida, schiamazzi e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete pubblica.
- 2 È vietato, in particolare, l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono.
- 3 Il Municipio può autorizzare eccezioni in occasione di attività culturali, manifestazioni ecc.

Art. 11

Presenza di cani

- 1 Nei parchi urbani e giardini pubblici è consentito l'accesso ai cani a condizione che i proprietari o detentori li tengano costantemente al guinzaglio e che adottino tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone o animali e, se richiesto dalla circostanze, li muniscano di museruola.
- 2 Nelle aree giochi e nei campi da gioco è vietato far accedere cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o dei servizi di vigilanza privata per motivi di servizio.
- 3 Per quanto non espressamente specificato fanno stato le norme dell'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 13 gennaio 2010.

Art. 12

Balneazione

- 1 All'interno di parchi urbani e giardini pubblici a contatto con il lago è vietata la balneazione nella fascia situata entro i 100 metri dalle entrate dei porti.
- 2 L'utente si assume ogni rischio, soprattutto per la balneazione effettuata laddove l'apposita segnaletica rende attenti i bagnanti di pericoli inerenti alla repentina variazione della temperatura dell'acqua, della profondità e dell'instabilità del fondale lacustre.

Art. 13

Attività varie

¹ È vietato campeggiare o pernottare nei parchi, nei giardini pubblici e nei campi da gioco.

² Un'apposita segnaletica designa e delimita le aree destinate a pic-nic, grigliate, al gioco del pallone e ad attività simili.

Art. 14

Pesca

L'esercizio della pesca è autorizzato all'interno di parchi e giardini pubblici dove non espressamente vietato.

Art. 15

Foraggiamento

¹ Di principio il foraggiamento di animali è ammesso.

² Il Municipio può prevedere dei divieti, tenuto conto delle esigenze e della situazione dei luoghi.

³ È riservata l'Ordinanza municipale sui piccioni del 24 febbraio 2000.

- **CAPITOLO 4**
Attività particolari

Art. 16

Attività ambulanti

Il Municipio può autorizzare all'interno dei parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco attività ambulanti.

Art. 17

Manifestazioni

Il Municipio può autorizzare qualsiasi tipo di manifestazione nel rispetto di cui all'art. 1.

- **CAPITOLO 4**
Attività particolari

Art. 16

Attività ambulanti

Il Municipio può autorizzare all'interno dei parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco attività ambulanti.

Art. 17

Manifestazioni

Il Municipio può autorizzare qualsiasi tipo di manifestazione nel rispetto di cui all'art. 1.

- **CAPITOLO 5**
Vigilanza e sanzioni

Art. 18

Vigilanza

¹ La Polizia Città di Lugano è competente per l'attività di vigilanza e constatazione delle infrazioni alla presente Ordinanza.

² Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia.

Art. 19

Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.--.

² La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

³ È riservato l'avvio di una procedura penale per il titolo di danneggiamento ai sensi del Codice penale svizzero.

- **CAPITOLO 6**
Entrata in vigore

Art. 20

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Avv. M. Borradori

Il Segretario a.i.:
R. Bregy



Risoluzione municipale del 5 novembre 2015
Esposta agli albi comunali
dal 12 novembre al 14 dicembre 2015

**Conoscerle
per non sentirle.**

**Pubblicazione
a cura della
Città di Lugano
Divisione Comunicazione
e relazioni istituzionali**

**In collaborazione
con
Divisione Spazi urbani
e
Polizia comunale**

© 2018

Grafica studio CCRZ, Balerna
Stampa La Buona Stampa,
Lugano

Contatti comunicazione
@lugano.ch

- Copie supplementari
di questo libretto
si possono trovare a
Puntocittà
via della Posta 8
6900 Lugano



Città di Lugano